

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1495

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Norme per la tutela e valorizzazione dell’architettura rurale

Presentata il 14 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nell’era della globalizzazione le problematiche relative alla salvaguardia e allo sviluppo dei territori rurali sono estremamente attuali: tutelare e valorizzare il patrimonio rurale costituisce una necessità sia culturale che ambientale. Gli edifici rurali costituivano l’ossatura portante del paesaggio in quanto centri di organizzazione della vita agricola; poiché facevano parte del paesaggio essi rappresentano, oggi, elementi di riconoscimento del territorio. Le forme e i materiali di cui sono composti, infatti, testimoniano le caratteristiche identitarie di un luogo. Le architetture rurali sono parte integrante del paesaggio, formate da secoli di sfruttamento della terra; gli usi propri hanno dato luogo a diverse forme come le case isolate, le stalle, i magazzini e le masserie che, con l’evoluzione delle tecniche agricole, sono spesso divenuti inutili o inadatti e pertanto sono stati abbandonati, andando così in rovina o essendo demoliti volontariamente. È importante mantenere vivo il ruolo del-

l’architettura rurale nel paesaggio per far conoscere la vita rurale di un tempo, la storia delle famiglie « rurali » e il loro stile di vita, in modo che le generazioni attuali possano comprendere il senso di quella realtà e appropriarsene. Salvaguardare le architetture rurali vuol dire garantire la perennità di uno dei più visibili elementi del paesaggio nel quale viviamo. La presente proposta di legge prevede, quindi, l’erogazione di contributi per gli interventi di valorizzazione e di recupero del patrimonio rurale, attraverso il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale, in favore dei soggetti che intendono ristrutturare gli insediamenti agricoli e i fabbricati rurali tradizionali. Essa ha un duplice obiettivo: salvaguardare e promuovere il patrimonio edile rurale e accrescere la redditività delle imprese agricole. Essa vuole, pertanto, rappresentare anche un’occasione per garantire maggiori sbocchi occupazionali nei settori legati al patrimonio rurale, l’agricol-

tura e il turismo, incentivando la loro crescita e spingendo i giovani a tornare nelle campagne e a mettere a profitto la loro creatività. Il nostro territorio è tuttora caratterizzato da molti insediamenti di ar-

chitettura rurale, che devono essere salvaguardati e recuperati in quanto parte integrante del paesaggio e segno della nostra memoria storica, nonché beni collettivi facenti parte del patrimonio culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della salvaguardia delle tipologie dell'architettura rurale realizzata tra il XIII e il XIX secolo, la presente legge reca disposizioni per la redazione di un apposito programma triennale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, di seguito denominato « programma triennale », nel rispetto delle specifiche competenze delle regioni in materia di pianificazione e di programmazione territoriali, che individua gli insediamenti di architettura rurale, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 378 del 2003, e l'accesso ai benefici previsti dalla legge.

Art. 2.

(Programma triennale)

1. Il programma triennale è redatto sulla base dei seguenti principi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine di assicurare il risanamento conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di interventi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, nonché all'avviamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche;

c) individuazione delle modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari;

d) definizione delle forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 378;

e) definizione delle azioni e degli interventi da attuare nell'annualità di riferimento.

Art. 3.

(Procedure)

1. Ai fini della redazione del programma triennale, i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari, individuati di concerto con le regioni, degli assessorati regionali competenti per i beni culturali e per l'agricoltura, coordinati dal rispettivo soprintendente regionale competente per i beni culturali.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 svolge la propria attività sulla base di un'analisi conoscitiva degli insediamenti di architettura rurale, che prevede il censimento, lo studio e la ricerca di tali insediamenti, d'intesa con le soprintendenze regionali competenti per i beni culturali.

Art. 4.

(Contributi)

1. Gli interventi di tutela, valorizzazione e recupero degli insediamenti di architettura rurale sono finanziati mediante la concessione di appositi contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

2. I contributi di cui al comma 1, non cumulabili con altri contributi pubblici, sono concessi ai soggetti proprietari o titolari di fabbricati rurali in possesso di do-

cumentati titoli di diritto reale di godimento, locazione o comodato, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero previa verifica, a saldo finale, ma comunque per un importo non superiore a 60.000 euro. La concessione di tali contributi avviene previa stipulazione di un'apposita convenzione con i soggetti interessati ed è comunque subordinata all'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, alla redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, nonché alla possibilità di revoca dei contributi stessi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa dei lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno e la relativa graduatoria è redatta entro i successivi novanta giorni. In sede di prima attuazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 378, e dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.



18PDL0056960